



dalla parte del consumatore

Prescrizione dei tributi e sanzioni: questo il punto della situazione

A seguito di numerosi quesiti pervenuti da centinaia di utenti appartenenti al gruppo di facebook "SOS FISCO" e/o alla newsletter del sito internet MicrosoftPMI (sezione Impresa & Diritto) occorre fare un breve riepilogo in merito ai termini di prescrizione dei crediti tributari e non solo.

Per costante e autorevole giurisprudenza, i crediti tributari – tranne nei casi di espresse deroghe previste dalla legge – si prescrivono in dieci anni (si veda sent. Cass. n. 2941/2007; n. 18432/2005).

Differente, invece, il termine per la riscossione della sanzione irrogata che si prescrive in cinque anni (art. 20 Dlgs n.472/1997).

Ancora, diversa – e per certi versi più problematica – è la prescrizione degli interessi per ritardata riscossione, a volte stabilita in dieci anni (soprattutto per quanto riguarda gli interessi sull'Iva, si veda sent. Cass. n. 2331/2005) altre volte in cinque anni (sent. Cass. n.3717/1984).

Quest'ultima posizione (5 anni) sarebbe quella prevalente poiché si sostiene "l'autonomia" degli interessi rispetto al tributo.

Medesimi termini sono previsti anche per gli interessi calcolati dall'esattore dal momento della scadenza delle cartelle esattoriali fino al momento dell'adempimento (si veda art. 30 DPR

n.602/73).

IMPORTANTE: alcuni utenti denunciano l'applicazione, da parte del Concessionario della riscossione, degli interessi anche sulle sanzioni.

Ebbene, in merito occorre chiarire che l'art. 2 del Dlgs 472/97 stabilisce espressamente che "la somma erogata a titolo di sanzione non produce interessi".

In via di massima, inoltre, sono soggette alla prescrizione quinquennale anche le sanzioni relative a violazioni non tributarie (art. 28 legge n. 689/81) incluse le sanzioni per violazioni al Codice della strada (art. 209, Dlgs 285/92), i canoni e gli altri corrispettivi per il godimento di beni pubblici e di altre prestazioni periodiche rese da enti pubblici (come ad esempio il canone di somministrazione dell'acqua).

IMPORTANTE: per il calcolo della prescrizione del credito non è sufficiente guardare l'anno in cui il debito è sorto ma anche analizzare se nel corso del tempo vi siano state o meno cause interruttrive della prescrizione (come la notifica di una cartella o una intimazione di pagamento a mezzo raccomandata A/R). Infine, occorre far presente a tutti i contribuenti che alcuni tributi prevedono anche termini di natura decadenziale (come ad esempio per l'Iva o l'Irpef). Tali termini sono previsti dalla legge per specifici tributi sia per quan-

to riguarda l'azione accertativa o di riscossione ma anche per quanto riguarda la richiesta di rimborso ad opera del contribuente.

Per cercare di far meglio comprendere la differenza tra i due istituti vediamo di analizzare l'azione di rimborso.

In merito, dunque, è bene chiarire che il rimborso dei crediti tributari è soggetto sia a decadenza (art. 2964 cc) che a prescrizione (art. 2946 e segg. cc).

Relativamente al primo istituto, occorre precisare che un termine a pena di decadenza non è soggetto né a interruzione né a sospensione salvo che sia disposto diversamente.

Ai fini del rimborso fiscale, infatti, la normativa prevede dei termini tassativi di decadenza, come ad esempio l'articolo 38 del DPR 602/73, il quale – relativamente alle imposte dirette – al primo comma prevede che "il soggetto che ha effettuato il versamento diretto può presentare all'intendente di finanza nella cui circoscrizione a sede il concessionario ... istanza di rimborso, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento stesso, nel caso di errore materiale, duplicazione ed inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento". Ancora, un ulteriore esempio lo si rinviene per l'imposta di registro dove è previsto il termine triennale per proporre istanza di

rimborso; termine che decorre dal giorno del pagamento ovvero, se posteriore, da quello in cui sorge il diritto alla restituzione (art. 77, comma 1, DPR 131/1986).

Una volta presentata l'istanza di rimborso entro il termine decadenziale, quindi, il contribuente potrà fare valere il proprio diritto fino a che questo non si estingue. Un tipico caso di estinzione del diritto è rappresentato dalla prescrizione, ossia dal mancato esercizio del diritto per un determinato periodo di tempo. Infatti, l'articolo 2946 cc stabilisce che "Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni".

A tal proposito, consolidata giurisprudenza di legittimità ha precisato che il rimborso per le imposte versate in eccesso, richiesto con istanza di rimborso oppure direttamente in sede di dichiarazione, è sottoposto alla prescrizione decennale ex art. 2946 cc (si veda sent. Cass. n. 11511 del 07/09/2001).

Ebbene, dall'esame dei due istituti emerge che il contribuente è in pratica legato a due archi temporali:

a) il primo a pena di decadenza, la cui inosservanza determina l'impossibilità di poter chiedere quanto indebitamente versato (la richiesta può effettuarsi con apposita istanza oppure può

emergere direttamente in dichiarazione);

b) il secondo di prescrizione, in quanto una volta sorto il diritto – perché si è correttamente richiesto il rimborso entro il termine decadenziale – questo deve essere fatto valere (tipicamente attraverso la promozione di un'azione giudiziale) entro dieci anni.

Lo stesso discorso può farsi dunque – anche se ribaltato a favore dell'Agenzia delle Entrate – per quanto riguarda i termini decadenziali entro i quali l'Ufficio può procedere ad effettuare accertamenti e verifiche (si veda ad esempio l'art. 43, comma 1, DPR 600/73, il quale stabilisce che "gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione").

Come sempre, chiunque si trovi di fronte a tali problematiche o abbia necessità di ulteriori chiarimenti potrà contattare senza timore l'autore dell'articolo.

Per ulteriori approfondimenti sul tema o visionare le sentenze citate si consiglia di iscriversi al gruppo di Facebook "S.O.S. FISCO" (<http://www.facebook.com/group.php?gid=118592553830>) o guardare la SEZIONE DOCUMENTI del sito www.studiolegalesances.it

Avv. Matteo Sances
(info@studiolegalesances.it)

Accertamenti: il redditometro è "allargato"

Per l'Agenzia delle Entrate l'accertamento fiscale cd "redditometro" può scattare anche qualora lo scostamento tra reddito accertato e quello dichiarato riguardi due periodi d'imposta non

consecutivi (ad esempio si ritiene che l'accertamento possa scattare nel caso in cui il reddito del contribuente non risulta in "linea" nel periodo d'imposta 2006 e nel 2008).

È questa una delle risposte di maggior rilievo date dall'Agenzia nel corso di Telefisco 2010.

L'importanza di tale risposta deriva dal fatto che essa si pone in contrapposizione

con la circolare n. 49/E/2007 della stessa Agenzia delle Entrate dove si sosteneva che lo scostamento deve necessariamente riguardare due periodi d'imposta consecutivi.

Per ulteriori approfondimenti e sentenze sul tema si veda www.studiolegalesances.it – sez. Pubblicazioni o sez. Documenti.

Avv. Matteo Sances
www.studiolegalesances.it